

**DELIBERAZIONE 31 MARZO 2026
106/2026/R/EEL**

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2024, PER LE IMPRESE CHE SERVONO ALMENO 25.000 PUNTI DI PRELIEVO E RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE NELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ANNO 2023 PER LE IMPRESE IRETI S.P.A. E V-RETI. S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1380^a riunione del 31 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/2006/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/EEL e il relativo Allegato A (TIUC) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL ed il relativo allegato A (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) e i relativi allegati A (di seguito: TIT 2020-2023) e B (di seguito: TIME 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 278/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 278/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2020, 293/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 293/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2021, 92/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 106/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 201/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 201/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 269/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 269/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 352/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo Allegato A (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 333/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 333/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 410/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 410/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 411/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 411/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 724/2022/R/EEL ed il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 724/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIROSS) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2023, 397/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 397/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM o Criteri ROSS) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 616/2023/R/EEL) e il relativo Allegato A (di seguito: TIT 6PRDe) e il relativo allegato B (di seguito: TIME 6PRDe), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 630/2023/R/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 34/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 34/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2024, 77/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 77/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2024, 172/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2024, 206/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 206/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 338/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2024, 400/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 04 febbraio 2025, 29/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 29/2025/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 130/2025/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2025, 390/2025/R/EEL;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016;
- le comunicazioni di risultanze istruttorie in merito al valore della spesa per i sistemi di *smart metering* 2G sostenuta nell’anno 2023 ammessa al riconoscimento tariffario inviate in data 14/04/2025 alle imprese che hanno avviato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G;
- le comunicazioni di risultanze istruttorie in merito al riconoscimento dello *Z-factor ex post* inviate alle imprese e-distribuzione S.p.A., Unareti S.p.A., Ireti S.p.A., ASM Vercelli S.p.A., Set Distribuzione S.p.A., Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. in data 4 marzo 2026;
- le comunicazioni di risultanze istruttorie in merito agli elementi di dettaglio della tariffa di riferimento definitiva per l’anno 2024 per i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica inviate alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo nel mese di marzo 2026.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l’Autorità ha approvato il Testo integrato dei criteri e dei principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031, con riferimento alla regolazione ROSS-base;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l’Autorità ha definito i criteri applicativi della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio con riferimento ai servizi di trasporto gas naturale, trasmissione e distribuzione e misura dell’energia elettrica;
- con la deliberazione 616/2023/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito anche 6PRDe), completando la definizione dei criteri di regolazione per entrambi i servizi;

- con la medesima deliberazione, l’Autorità ha approvato il TIT 6PRDe e il TIME 6PRDe, recanti le disposizioni relative al sesto periodo di regolazione con riferimento, rispettivamente, al servizio di distribuzione e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il comma 17.1 dei criteri ROSS stabilisce che i criteri ROSS-base si applicano alle imprese che svolgono i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica che servono almeno 25.000 punti di prelievo;
- la deliberazione 237/2018/R/EEL e il TIT 6PRDe stabiliscono l’applicazione di un regime parametrico per le restanti imprese.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 40 del TIROSS stabilisce che, in caso di rilevanti aumenti delle dimensioni del servizio conseguenti agli investimenti connessi alla transizione energetica o a variazioni del perimetro di attività svolte per l’erogazione dei servizi regolati, che per loro natura non possano essere intercettati dalla variazione delle variabili di scala utilizzate nell’ambito del *price-cap*, si possa procedere alla determinazione del tasso di variazione per la copertura dei costi operativi incrementali legato a nuovi investimenti o a variazioni del perimetro di attività svolte nell’ambito del servizio regolato (*Z-factor*);
- l’articolo 40 del TIROSS e l’articolo 4 della deliberazione 497/2023/R/COM definiscono i requisiti necessari e le modalità di attivazione dello *Z-factor*;
- con la deliberazione 29/2025/R/EEL, l’Autorità ha approvato l’ammontare dello *Z-factor* (*ex ante*) per l’attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica per l’anno 2024;
- ai sensi dell’articolo 4 della deliberazione 497/2023/R/COM, le imprese che abbiano presentato un’istanza relativa all’attivazione del parametro *Z-factor* di cui all’articolo 40 del TIROSS devono rendicontare i costi incrementali sostenuti dandone separata evidenza nell’ambito dei Conti Annuali Separati (di seguito: CAS);
- a conclusione del procedimento istruttorio, gli Uffici dell’Autorità hanno comunicato alle imprese gli esiti delle istruttorie effettuate in merito alle rendicontazioni dei costi incrementali effettuate dalle imprese, ivi incluso il dettaglio delle tipologie di costo ritenute ammissibili e non ammissibili e le quantificazioni dei costi riconoscibili, con le seguenti comunicazioni:
 - comunicazione del 4 marzo 2026, verso e-distribuzione S.p.A., prot. Autorità 17018;
 - comunicazione del 4 marzo 2026, verso Unareti S.p.A., prot. Autorità 17007;
 - comunicazione del 4 marzo 2026, verso Ireti S.p.A., prot. Autorità 17017;
 - comunicazione del 4 marzo 2026, verso ASM Vercelli S.p.A., prot. Autorità 16989;
 - comunicazione del 4 marzo 2026, verso Set Distribuzione S.p.A., prot. Autorità 17015;
 - comunicazione del 4 marzo 2026, verso DEA S.p.A., prot. Autorità 17019.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 206/2024/R/EEL l’Autorità ha approvato le tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2024 per il servizio di distribuzione e di misura dell’energia elettrica, di cui al comma 22.1 del TIT 6PRDe;
- con la medesima deliberazione 206/2024/R/EEL l’Autorità ha approvato il valore della componente $T(res)$, espresso in euro per punto di misura effettivo, a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06, per l’anno 2024, di cui al comma 34.3 del TIME 6PRDe.

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli dal 21 al 24 del TIT 6PRDe definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- l’articolo 22 del TIT 6PRDe stabilisce che l’Autorità definisce e pubblica entro il 31 marzo dell’anno $t+2$, le tariffe di riferimento in via definitiva per l’anno t e che tali tariffe sono determinate congiuntamente per il servizio di distribuzione e di misura, ai sensi del comma 29.2 dei criteri ROSS;
- l’articolo 24 del TIT 6PRDe stabilisce che per le imprese soggette ai criteri ROSS, le tariffe di riferimento definitive sono espresse in euro per punto di prelievo servito, senza prevedere una differenziazione per tipologie contrattuali, ai sensi del comma 29.4 dei criteri ROSS;
- l’articolo 34 del TIME 6PRDe definisce le tariffe di riferimento per il servizio di misura dell’energia elettrica;
- gli articoli 4 e 5 del TIT 6PRDe e gli articoli 31 e 32 del TIME 6PRDe definiscono, oltre agli obblighi informativi in capo agli esercenti, anche i criteri di determinazione delle tariffe in caso di informazioni mancanti e di trattamento delle richieste di rettifica dei dati da parte delle imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d’impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione) e per il servizio di misura, per le imprese soggette ai criteri ROSS-base, è necessario determinare il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributtrice;
- il comma 7.1 del TIT 6PRDe stabilisce che i criteri ROSS trovano applicazione con riferimento all’attività di distribuzione e di misura, salvo per il riconoscimento dei costi di capitale dei sistemi di *smart metering* 2G;
- l’articolo 8 del TIT 6PRDe prevede che il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributtrice è costituito da:
 - a) la quota di *fast money* di cui all’articolo 15 del TIROSS;

- b) i costi incomprimibili, riconosciuti “*on top*” di cui all’articolo 12 del TIT 6PRDe;
 - c) i maggiori recuperi di efficienza conseguiti nel quinto periodo di regolazione (5PRDe), di cui all’articolo 13 del TIT 6PRDe;
 - d) la remunerazione del capitale investito di cui all’articolo 17 del TIT 6PRDe;
 - e) gli ammortamenti di cui all’articolo 18 e all’articolo 19 del TIT 6PRDe;
 - f) ulteriori partite non soggette ai criteri ROSS, di cui all’articolo 20 del TIT 6PRDe;
- le ulteriori partite di cui alla lettera f) del precedente punto non sono trattate nell’ambito della determinazione delle tariffe di riferimento, ma in quello dei meccanismi di perequazione.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla componente *fast money*, l’articolo 15 del TIROSS prevede che la quota di *fast money* per ciascuna attività è determinata sottraendo dalla spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari la spesa di capitale relativa a immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell’anno e la quota *slow money* dell’anno;
- sempre con riferimento alla quantificazione della componente *fast money*:
 - l’articolo 13 del TIROSS prevede che la spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari è pari alla somma della spesa effettiva totale, degli incentivi all’efficienza allocati agli investimenti e degli incentivi all’efficienza allocati alla gestione operativa;
 - l’articolo 7 del TIROSS prevede che gli incentivi all’efficienza sono calcolati come differenza tra *baseline* di spesa totale e spesa totale effettiva, da ripartire in due quote relative agli investimenti e alla gestione operativa;
 - l’articolo 5 dei criteri ROSS prevede che i coefficienti di allocazione del recupero di efficienza totale agli investimenti e alla gestione operativa sono rispettivamente pari a 0 e 1;
 - l’articolo 10 del TIT 6PRDe prevede che la *baseline* dei costi operativi è definita, ai sensi dell’articolo 21 dei criteri ROSS, su base unitaria per ciascuna impresa sulla base dei costi operativi ammissibili effettivamente sostenuti nel 2022 e del numero di punti di prelievo serviti nel medesimo anno 2022;
 - coerentemente con le disposizioni del comma 35.3 del TIROSS, la *baseline* dei costi operativi *ex post* è determinata in via definitiva utilizzando prezzi e quantità effettive per l’anno 2024;
 - il comma 17.3 dei criteri ROSS stabilisce che il recupero di efficienza totale di cui al comma 7.2 del TIROSS è riallocato alla specifica attività in funzione della spesa operativa effettiva;
 - l’articolo 14 del TIROSS prevede che la quota di *slow money* della spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari è pari alla somma del prodotto della spesa effettiva totale dell’anno (al netto della spesa di capitale relativa a immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell’anno) per il tasso di capitalizzazione e dell’incentivo all’efficienza degli investimenti;

- l'articolo 26 dei criteri ROSS prevede che il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 42 del TIROSS è differenziato per singola impresa per l'attività di distribuzione e di misura ed è definito per gli anni 2024 e 2025 facendo riferimento ai tassi di capitalizzazione effettivi per gli anni 2021 e 2022 e ai tassi di capitalizzazione stimati per l'anno 2023 e per il biennio 2024-2025;
- la ripartizione della spesa totale in *slow money* (da considerare tra i costi di capitale) e *fast money* (da riconoscere come spesa operativa) tramite il tasso di capitalizzazione ha fatto emergere in due casi quote di *slow money* negative;
- casi analoghi di quote di *slow money* negative sono stati già riscontrati in sede di approvazione dei ricavi ammessi del servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2024 (con deliberazione 556/2025/R/GAS) nonché in sede di rideterminazione dei ricavi di riferimento 2025 e approvazione delle tariffe di trasporto gas 2026 (con deliberazione 215/2025/R/GAS); e che tali quote sono state considerate a riduzione della quota *fast money*;
- con riferimento alla componente costi "on top", il comma 19.3 dei criteri ROSS identifica le voci incompressibili e riconosciute "on top" alla componente *fast money*;
- con riferimento alla componente maggiori recuperi di efficienza conseguiti nel 5PRDe, l'articolo 13 del TIT 6PRDe e l'articolo 20 dei criteri ROSS prevedono una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori (o minori) efficienze realizzate nel corso del 5PRDe, e che tale quota venga ripartita per impresa, per ciascun anno del 6PRDe, con i medesimi coefficienti di attribuzione del costo operativo riconosciuto utilizzati nel 5PRDe, ai sensi della deliberazione 568/2019/R/EEL;
- con riferimento agli effetti inflattivi inerenti alle componenti di costo operativo il comma 23.2 del TIT 6PRDe prevede che nelle tariffe di riferimento definitive sono inclusi gli effetti inflattivi tramite l'utilizzo del tasso di inflazione *ex post* di cui al comma 36.2 del TIROSS; coerentemente, i costi operativi per le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024 sono aggiornati con un tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT pari a 5,4% dall'anno 2022 all'anno 2023 e, ai sensi del comma 11.3 della deliberazione 130/2025/R/COM, pari allo 0,8% dall'anno 2023 all'anno 2024.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15 del TIT 6PRDe prevede che per le imprese distributrici soggette ai criteri ROSS il capitale investito per l'anno 2024 sia composto da:
 - immobilizzazioni lorde relative a cespiti in esercizio alla data di *cut-off* non oggetto di dismissione;
 - fondo ammortamento relativo ai cespiti in esercizio alla data di *cut-off* non oggetto di dismissione;
 - valore netto dei contributi pubblici in conto capitale e contributi privati esistenti alla data di *cut-off*;
 - immobilizzazioni in corso esistenti al 31 dicembre 2023;
 - altre partite (fondo trattamento fine rapporto, capitale circolante netto).

- l'articolo 23 dei criteri ROSS stabilisce che le partite relative a cespiti in esercizio alla data di *cut-off* vengono gestite in continuità di criteri vigenti nel 5PRDe. In particolare:
 - con riferimento al servizio di distribuzione, il capitale investito netto entrato in esercizio relativo a terreni, linee di distribuzione in alta tensione, stazioni di trasformazione AT/MT e elementi delle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 viene trattato su base puntuale, per cespiti e per anno di entrata in esercizio, considerando eventuali dismissioni e la dinamica degli ammortamenti, calcolata utilizzando le vite utili vigenti nel 5PRDe, come riportate in Tabella 6 del TIT 2020-2023;
 - con riferimento al servizio di distribuzione, il capitale investito *ante* 2008 relativo alle reti di distribuzione in media e bassa tensione e il capitale derivante da acquisizioni di *asset* valorizzato tramite il meccanismo di promozione delle aggregazioni di cui all'articolo 31 del TIT 2020-2023 vengono trattati su base parametrica;
 - con riferimento al servizio di misura, il capitale investito netto entrato in esercizio, non afferente all'installazione di sistemi di *smart metering* 2G, relativo al perimetro in bassa tensione, viene trattato su base puntuale, per cespiti e per anno di entrata in esercizio, considerando eventuali dismissioni e la dinamica degli ammortamenti;
- l'articolo 24 dei criteri ROSS prevede che ai fini della determinazione delle tariffe dell'anno t , le immobilizzazioni in corso realizzate fino al 31 dicembre dell'anno $t-1$, opportunamente rivalutate all'anno $t-1$ ai sensi dell'articolo 22 del TIROSS, concorrono alla determinazione del capitale investito netto;
- l'articolo 25 dei criteri ROSS disciplina il trattamento delle poste rettificative, prevedendo che per il servizio di distribuzione e di misura:
 - il capitale circolante netto viene determinato in via parametrica, pari allo 0,1% del valore dell'immobilizzato netto (esclusi i terreni);
 - il trattamento di fine rapporto viene determinato in via parametrica, pari al -1% del valore dell'immobilizzato netto (esclusi i terreni);
- con riferimento agli effetti inflattivi inerenti alle componenti di costo di capitale (rivalutazione delle immobilizzazioni nette relative a cespiti in esercizio, delle immobilizzazioni in corso e del valore netto dei contributi):
 - il comma 16.2 del TIT 6PRDe prevede che ai sensi dell'articolo 16 del TIROSS, per ciascun anno tariffario t , al fine della rivalutazione delle immobilizzazioni nette relative a cespiti in esercizio, delle immobilizzazioni in corso e del valore netto dei contributi si considera la stringa dell'Indice di rivalutazione del capitale con base 1 nell'anno $t-1$, calcolata applicando alla stringa dell'indice dell'anno tariffario precedente il tasso di variazione dell'indice calcolato considerando la variazione dell'anno $t-1$ rispetto all'anno $t-2$;
 - il comma 23.2 del TIT 6PRDe prevede che nelle tariffe di riferimento definitive sono inclusi gli effetti inflattivi tramite l'utilizzo del tasso di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale *ex post* di cui al comma 16.4 del TIROSS;

- il comma 12.2 della deliberazione 130/2025/R/COM prevede che venga utilizzato per la costruzione dell'indice con base 1 nell'anno 2023 il valore pari a 6,5%.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 17 del TIT 6PRDe la componente remunerazione del capitale investito è calcolata applicando i valori del WACC di cui alla Tabella 3 dell'Allegato A del TIWACC al valore del capitale investito netto ai fini regolatori, composto come sopra richiamato; e che, in particolare:
 - la deliberazione 556/2023/R/COM, aggiornando il TIWACC, ha determinato il valore del WACC per l'anno 2024 per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica pari al 6%;
 - il comma 17.2 del TIT 6PRDe prevede che per gli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2014, il valore del WACC è incrementato dell'1%;
 - la suddetta maggiorazione del tasso di remunerazione è garantita, coerentemente con la regolazione vigente nel 5PRDe, tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari (ai sensi del comma 12.3 del TIT 2020-2023 e del comma 39.3 del TIME 2020-2023);
- ai sensi dell'articolo 18 del TIT 6PRDe, la componente a copertura degli ammortamenti per l'anno 2024 è determinata ai sensi dell'articolo 23 e dell'articolo 27 dei criteri ROSS; e che in particolare:
 - trovano riconoscimento gli ammortamenti sui cespiti entrati in esercizio e sui contributi percepiti fino all'anno 2022, in continuità di criteri del 5PRDe;
 - al fine del calcolo delle quote di ammortamento si considera il valore delle immobilizzazioni nette e il valore netto dei contributi, rivalutati secondo quanto previsto dall'articolo 16 del TIROSS.

CONSIDERATO CHE:

- il riconoscimento dei costi di capitale per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi a sistemi di *smart metering* 2G (di seguito anche costi di misura 2G) per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo è regolato dalle deliberazioni 646/2016/R/EEL, 306/2019/R/EEL e 724/2022/R/EEL;
- con deliberazione 222/2017/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa e-distribuzione S.p.A. - ID ARERA 435;
- con deliberazione 259/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Edyna S.r.l. - ID ARERA 3255;
- con deliberazione 278/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Unareti S.p.A. - ID ARERA 1247;

- con deliberazione 293/2020/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Areti S.p.A. - ID ARERA 338;
- con deliberazione 201/2021/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Ireti S.p.A. - ID ARERA 3045;
- con deliberazione 269/2021/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Megareti S.p.A. (oggi V-Reti S.p.A.) - ID ARERA 301;
- con deliberazione 333/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Set distribuzione - ID ARERA 198;
- con deliberazione 410/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa AcegasApsAmga S.p.A. - ID ARERA 926;
- con deliberazione 411/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Inrete Distribuzione Energia S.p.A.- ID ARERA 25367;
- con deliberazione 397/2023/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Deval S.p.A.- ID ARERA 1290;
- con la deliberazione 34/2024/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato in via straordinaria il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G con estensione al Comune di Vicenza di Megareti S.p.A., ora V-Reti S.p.A. - ID ARERA 301;
- con riferimento al riconoscimento dei costi di misura 2G sostenuti dalle imprese che hanno avviato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, la tariffa di riferimento definitiva tiene conto dei livelli di spesa di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari determinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 16 dell’Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL, all’articolo 16 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL e all’articolo 16 dell’Allegato A alla deliberazione 724/2022/R/EEL;
- la spesa di capitale per i sistemi di *smart metering* 2G ammessa ai riconoscimenti tariffari relativa all’anno 2023 è riconosciuta nelle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2024, ai soli fini della remunerazione del capitale.

CONSIDERATO CHE:

- per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, la deliberazione 106/2021/R/EEL stabilisce l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2022, di installare e di mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G, secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL;
- l’articolo 5 dell’Allegato A alla suddetta deliberazione 106/2021/R/EEL precisa altresì che i costi di capitale relativi ai sistemi di *smart metering* 1G ammessi a

riconoscimento tariffario al 31 dicembre 2021 sono riconosciuti fino alla fine della vita utile regolatoria;

- il comma 3.2 dell’Allegato A alla suddetta deliberazione 106/2021/R/EEL stabilisce che le imprese distributrici che riscontrano problemi di retrocompatibilità tra i misuratori 2G e i sistemi di *smart metering* 1G precedentemente installati ne diano comunicazione all’Autorità entro il 31 luglio 2021; e che per tali imprese il termine per installare e mettere in servizio solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G è fissato al 1° gennaio 2023.

CONSIDERATO CHE:

- le imprese distributrici hanno fornito i CAS relativi all’anno 2024, incluso il prospetto “GM Info Tariffarie”, contenente i dettagli dei costi operativi effettivi ammissibili sostenuti nell’anno 2024;
- nelle raccolte dati annuali “RAB elettricità”, le imprese distributrici hanno fornito a novembre 2024 i dati patrimoniali relativi agli investimenti effettuati nell’anno 2023 a titolo consuntivo e a novembre 2025 i dati patrimoniali relativi agli investimenti effettuati nell’anno 2024 a titolo consuntivo;
- nella raccolta dati annuale Volumi di servizio erogati, le imprese distributrici hanno fornito a novembre 2025 i dati relativi ai volumi serviti nell’anno 2024 a titolo consuntivo;
- le imprese distributrici oggetto del presente provvedimento sono state informate della quantificazione delle tariffe di riferimento definitive 2024, con dettaglio degli *input* utilizzati e delle metodologie di calcolo implementate, attraverso comunicazioni di risultanze istruttorie inviate nel mese di marzo, tenendo altresì conto delle osservazioni pervenute da alcune di esse.

CONSIDERATO CHE:

- l’individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall’Anagrafica Operatori dell’Autorità;
- in data 1° gennaio 2024 l’impresa Amaie S.p.A. – id ARERA 439- ha conferito il ramo di distribuzione e misura dell’energia elettrica relativo al comune di Sanremo all’impresa DEA S.p.A. – id ARERA 23023.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- è emerso un errore materiale relativo alla quantificazione dei costi riconosciuti per il servizio di misura dell’energia elettrica in bassa tensione relativi a sistemi di *smart metering* 2G nelle tariffe di riferimento definitive per il servizio di misura relative all’anno 2023 determinate con deliberazione 77/2024/R/EEL per le imprese V-Reti S.p.A. - ID ARERA 301 e Ireti S.p.A. - ID ARERA 3045;

- le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2023 determinate con la deliberazione 77/2024/R/EEL sono già state oggetto di perequazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare *ex post* i parametri *Z-factor*, espressi in termini percentuali, per l'anno 2024;
- con riferimento alla determinazione della componente fast money, considerare a riduzione della quota fast money le quote *slow money* negative riscontrate, in analogia con quanto effettuato nel servizio di trasporto e di misura del gas naturale;
- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica di cui al comma 22.1 lettera b), del TIT 6PRDe relative all'anno 2024 per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 punti di prelievo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rettificare l'errore materiale emerso nel riconoscimento dei costi di misura 2G nelle tariffe di riferimento definitive relative all'anno 2023 determinate con deliberazione 77/2024/R/EEL per le imprese V-Reti S.p.A. - ID ARERA 301 e Ireti S.p.A. - ID ARERA 3045;
- prevedere che le suddette imprese restituiscano l'importo riconosciuto non dovuto alla Cassa per i servizi energetici e ambientali a valere sul conto UC3, senza procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per il servizio di misura, al fine di evitare aggravii amministrativi in considerazione del fatto che le tariffe di riferimento per l'anno 2023 sono già state oggetto di perequazione

DELIBERA

1. di approvare i parametri *Z-factor ex post* per l'anno 2024 per le imprese SET Distribuzione S.p.A., e-distribuzione S.p.A., ASM Vercelli S.p.A., Unareti S.p.A., Ireti S.p.A. e DEA S.p.A., come riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024 per il servizio di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 22.1 lettera b), del TIT 6PRDe, come riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 3 allegate al presente provvedimento;
3. di prevedere che, a correzione dell'errore materiale rinvenuto nelle tariffe di riferimento definitive per il servizio di misura dell'energia elettrica, per l'anno 2023, le imprese V-Reti S.p.A. e Ireti S.p.A. restituiscano gli importi riconosciuti non dovuti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, a valere sul conto UC3, come riportati

- nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento, entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua